

Codice A1006E

D.D. 22 febbraio 2022, n. 71

Consulente di Fiducia della Regione Piemonte; approvazione schema di contratto.



ATTO DD 71/A1006E/2022

DEL 22/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale

OGGETTO: Consulente di Fiducia della Regione Piemonte; approvazione schema di contratto.

Vista la determinazione dirigenziale n. 745 del 29.12.2021 con cui si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'affidamento dell'incarico di Consulente di Fiducia della Regione Piemonte;

ritenuto che occorra stipulare il contratto per l'affidamento dell'incarico di cui sopra è necessario approvare lo schema di contratto;

attestata la regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n° 1- 4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R 1-3361 del 14.6.2021;

tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28.07.2008;
- visti gli artt. 7 e 53 del D.lgs.n.165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
- visto l'art. 33 della L.R. n. 8 del 23.1.1984 e smi;
- vista la D.D. n. 745 del 29.12.2021;

DETERMINA

- di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, lo schema di contratto per l'affidamento dell'incarico di Consulente di Fiducia della Regione Piemonte, allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante;

- di stabilire che il contratto venga stipulato ai sensi dell'art. 33 della L.R. n 8/84 e smi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale)

Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE DI FIDUCIA DELLA REGIONE PIEMONTE

PREMESSO CHE:

Con D.G.R. n. 5-1490 del 12.6.2020 la Regione Piemonte ha adottato il Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte.

L’art. 5, comma 1, del Codice di Condotta succitato prevede la figura del/della Consulente di Fiducia che fornisce consulenza e assistenza al personale che si ritenga oggetto di discriminazione, molestia, mobbing e bossing.

Ai sensi del 4° comma del succitato articolo 5 del Codice di condotta il/la Consulente di Fiducia deve essere scelto/a tra persone esterne all’Ente e deve possedere esperienza e competenze professionali necessarie a svolgere le attività connesse al ruolo.

Ai sensi della normativa vigente gli incarichi esterni devono essere affidati mediante procedura comparativa.

Con determinazioni dirigenziali n. 257 del 12.5.2021 e 341 del 14.6.2021 è stato approvato il bando per l’affidamento dell’incarico del/della Consulente di Fiducia della Regione Piemonte (dipendenti della Giunta e del Consiglio Regionale), mediante procedura comparativa a persone esterne cui affidare l’incarico di cui sopra. Espletate tutte le procedure, con determinazione dirigenziale n. 745 del 29.12.2021, il Responsabile del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale ha provveduto all’aggiudicazione definitiva.

Tutto ciò premesso,
TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Gestione giuridica ed economica del personale nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede del Settore medesimo in Torino, via Viotti n. 8 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi.

E

il dottor/essa _____ – nato/a a _____ il _____ e residente a _____
– via _____ – C.F. _____

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo ed il professionista dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

ART. 2 – OGGETTO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 745 del 29.12.2021 l'Amministrazione conferisce al/il dott./ssa , il/la quale accetta l'incarico di Consulente di Fiducia della Regione Piemonte.

L'incarico professionale di cui all'oggetto è finalizzato a fornire consulenza e assistenza al personale che si ritenga oggetto di discriminazione, molestia, mobbing e bossing.

In particolare :

- la/il Consulente di Fiducia, su richiesta della persona interessata, assume la trattazione del caso e concorda le modalità più idonee per affrontarlo;

- la/il Consulente di Fiducia per porre fine ai supposti comportamenti lesivi, se lo ritiene necessario, può:

a) sentire la/il presunta/o autrice/autore di tali comportamenti, e, al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e di ripristinare un sereno ambiente di lavoro, illustrare alla persona indicata come autrice/autore del fatto, le ragioni per cui il suo comportamento offensivo o comunque fonte di disagio personale o professionale deve immediatamente cessare;

b) promuovere incontri congiunti tra la persona offesa e la/il presunta/o autrice/autore del fatto dannoso;

c) proporre alla dirigenza interessata, unitamente al dirigente delle risorse umane competente o suo delegato, ogni intervento organizzativo idoneo a salvaguardare il benessere psicofisico delle persone interessate;

- la/il Consulente di Fiducia svolge tutte le ulteriori attività previste dall'art. 5 del Codice di Condotta.

ART. 3 – DURATA CONTRATTUALE

La durata dell'incarico è di tre anni dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 4- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione si svolge mediante incontri con l'Amministrazione e con i dipendenti. Il/la Consulente incontra l'Amministrazione una volta al mese e sono inoltre previsti incontri con il Comitato Unico di Garanzia.

Il/la Consulente riceve i dipendenti su appuntamento.

ART. 5 – RENDICONTAZIONE

Il professionista deve relazionare in modo dettagliato l'attività svolta, nel rispetto della privacy e con cadenza mensile.

Dalla relazione devono risultare le ore effettivamente svolte.

Art. 6 – COMPENSO

Il compenso professionale orario lordo è pari a euro 40, con un limite massimo di 300 ore per un importo complessivo annuale non superiore a euro 12.000,00, oneri fiscali inclusi.

Il compenso è comprensivo di tutte le attività indicate nell'art. 2 del presente contratto e dettagliate nell'art. 5 del Codice di Condotta.

Raggiunto il limite di 300 ore annuali il/la Consulente di Fiducia non sarà tenuto/a ad ulteriori oneri prestazionali ed eventuali ore aggiuntive prestate volontariamente non daranno diritto a compenso.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale previa verifica della rendicontazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 5 del presente contratto.

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine l'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture emesse dal professionista esclusivamente mediante bonifico su un conto corrente "dedicato" le cui coordinate sono le seguenti:

conto corrente bancario dedicato n. IBAN la persona delegata ad operare sul suddetto conto è

ART. 8– OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel caso di successive variazioni rispetto ai dati già forniti, il professionista deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dall'accensione.

Le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del presente contratto sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Torino.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del professionista tutte le spese relative alla stipulazione nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Il presente contratto non è soggetto ad IVA e si procederà alla sua registrazione in caso d'uso.

ART. 11 – RISERVATEZZA

Il professionista nello svolgimento dell'incarico in oggetto è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ruolo della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Piemonte, di cui dichiara di averne ricevuto copia.

A tal fine il professionista dichiara di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti dai Codici.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ruolo della Giunta e del Consiglio Regionale può essere causa di risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente Settore Gestione
giuridica ed economica del personale

IL PROFESSIONISTA